

COMUNE DI ACICASTELLO

PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO COTTIMI APPALTO

Art. 1

E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del Comune di Acicastello per l'affidamento dei lavori mediante cottimo appalto ai sensi della L.R. 19 Maggio 2003 N. 7 per l'esecuzione di lavori di importo fino a 150.000 euro, limitatamente alla tipologia dei seguenti interventi :

- manutenzioni ordinarie;
- manutenzioni straordinarie;
- completamenti

Art. 2

1. Il ricorso al cottimo appalto è di competenza del legale rappresentante dell'Ente che – previa acquisizione del parere da parte del responsabile dell'area “Lavori Pubblici” e “Servizi Finanziari” – adotta la determinazione di autorizzazione all'espletamento di gare informali.

2. Sono iscritte all'albo su richiesta, nei modi e termini di seguito indicati :

- a) le imprese iscritte da almeno due anni all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ;
- b) le imprese cooperative iscritte da almeno due anni al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro;
- c) le imprese in possesso di attestazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa a qualunque specializzazione e di qualsiasi importo.

3. I superiori certificati possono essere prodotti in copia autentica in luogo degli originali nelle forme e modalità previste dalla legge o sostituiti da dichiarazione resa dal rappresentante legale della Ditta prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento del sottoscrittore con la espressa menzione di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci o non rispondenti al vero.

L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.



Art. 3

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Acicastello, corredandola con i documenti e i certificati seguenti :

a) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, il requisito richiesto per la partecipazione è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, all'albo camerale, corredato dal nullaosta ai sensi dell'art. 10 della legge 675/75;

b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto è esclusivamente il certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;

c) per tutte le altre imprese non rientranti nella superiore fattispecie, i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'art. 28 del d.p.r. 34/00 ridotti del 50%, e cioè un importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore a metà dell'importo del contratto da stipulare.

Per le imprese di recente costituzione, cioè che esistono da meno di cinque anni, la media annua potrà essere calcolata sugli anni di effettiva esistenza dell'impresa stessa e i bilanci e la documentazione da presentare saranno quelli relativi agli anni di effettiva operatività (deliberazione n. 288 dell'Autorità di Vigilanza dei Lavori pubblici del 26/07/2001).

d) per le imprese in possesso di attestazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa a qualunque specializzazione e di qualsiasi importo, il requisito è provato dalla produzione dell'attestazione.

La esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, per le imprese indicate al superiore punto c), è provata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'art. 22, c.7°, del d.p.r. 34/00 e redatti in conformità allo schema D) allo stesso allegato.

Per le imprese indicate al superiore punto d) la esistenza dei requisiti è dimostrata dal possesso della attestazione rilasciata dalle Società all'uopo autorizzate (SOA).

e) certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativi al titolare e a tutti i direttori tecnici se diversi dal titolare in caso di impresa individuale. In caso di società commerciali cooperative o loro consorzi tale certificato deve essere prodotto:

per tutti i direttori tecnici;

per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;

per tutti i componenti le società nel caso di società in nome collettivo;

per tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza nel caso di società di qualunque tipo.

I certificati soprarichiamati devono recare data non anteriore a sei mesi dal rilascio.



2. I superiori certificati possono essere prodotti in copia autentica in luogo degli originali nelle forme e modalità previste dalla legge o sostituiti da dichiarazione resa dal rappresentante legale della Ditta prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento del sottoscrittore con la espressa menzione di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci o non rispondenti al vero.

L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

Art. 4

1. L'iscrizione all'albo ha efficacia permanente.

2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e strutture che siano rilevanti ai fini del mantenimento della modificazione dell'iscrizione.

3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento della facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno.

A tal fine le domande di nuove iscrizioni e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.

4. Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.

5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 5

1. L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando a carico degli iscritti si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
- b) siano in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;
- c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
- d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- e) negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- f) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- g) inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente articolo 4.



2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1 lettera b) del presente articolo, il provvedimento si adotta quando si riferisce al titolare o al direttore tecnico se tratta di impresa individuale; ad uno o più soci o al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

3. Il provvedimento adottato nei casi disciplinati dalle lettere d) e) f) del presente articolo determina la durata della sospensione.

Art. 6

Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;
- b) condanna inflitta con sentenza passata in giudicato per delitto punito dall'art. 32 quater c.p.;
- c) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 2/12/56 n. 1223 e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa;
- d) fallimento, liquidazione, cessazione dell'attività;
- e) domanda di cancellazione dall'albo;
- f) recidiva o maggiore gravità nei casi di cui alle lettere d) e) f) g) del precedente articolo 5.

Nell'ipotesi prevista dal comma 1 lettera a), b) e c) del presente articolo, il provvedimento si adotta quando si riferisce al titolare o al direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; ad uno o più soci o al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

Art. 7

I provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni.



Art. 8

1. Il Comune di Acicastello spedisce a ciascuna impresa iscritta all'albo, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, raccomandata contenente avviso di informazioni in ordine ai lavori da aggiudicare.
2. Impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le ditte iscritte all'albo per specializzazione e per importo adeguati al cottimo da affidare, il Responsabile del procedimento deve formulare almeno a cinque di tali imprese di sua fiducia specifica richiesta di offerta; le richieste devono essere spedite contemporaneamente almeno 15 giorni liberi prima di quello fissato per le offerte mediante raccomandata.
3. L'invito di cui al precedente comma non può essere rivolto nel corso dello stesso anno solare ad impresa che nel medesimo sia stata affidataria di lavori con il sistema del cottimo appalto per un importo complessivo superiore a 150.000 Euro. Tale preclusione non opera nel caso di lavori di somma urgenza dovuti a calamità naturali.
4. Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.
- 5.

Art. 9

Non è richiesta alcuna cauzione.

Art. 10

Gli oneri per la sicurezza vanno evidenziati nel bando e non sono soggetti a ribasso d'asta.

Entro trenta giorni dalla intervenuta aggiudicazione e, comunque, prima della consegna degli stessi, l'appaltatore deve predisporre e consegnare al responsabile del procedimento il "piano di sicurezza sostitutivo" (del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del d. lgv. 494/96 e s.m.i.)

I prescritti piani vanno allegati al contratto, pena la sua nullità.



Art. 11

Per l'affidamento dei lavori mediante cottimo appalto si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'art. 1, comma I°, lett. a) della legge 2.2.1973 n.14.

Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20% rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse.

La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte rimaste in gara sia inferiore a cinque.

L'impraticabilità della procedura del criterio di esclusione automatica non inibisce da parte del responsabile del procedimento la facoltà di verifica della congruità dell'offerta con il sistema previsto dall'art.89, c.4, del d.p.r. 554/99.

Si dà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Art.12

Viene demandata ad una Commissione interna, costituita da tre membri, l'esame delle domande, la redazione dell'albo, le modificazioni che allo stesso verranno apportate per emergenti cause che comportino la sospensione o cancellazione dall'albo ai sensi dell'art. 5 e 6 del presente regolamento.

~~La Commissione è costituita dal Responsabile dell'area "lavori pubblici" o da un suo delegato con le funzioni di Presidente e da due funzionari dell'area tecnica nominati da quest'ultimo~~

Le funzioni di Segretario vengono svolte da un dipendente incaricato dal Presidente.

Il Segretario curerà gli adempimenti amministrativi relativi alla formazione ed aggiornamento dell'albo.

Art. 13

Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Acicastello limitatamente alla prima formazione del presente albo entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione di apposito avviso da parte dell'Amministrazione.

Art. 14

Il presente regolamento abroga precedenti regolamenti in contrasto con il presente.

LA COMMISSIONE È COSTITUITA DAL RESPONSABILE DELL'AREA "LAVORI PUBBLICI" CHE FUNGE DA PRESIDENTE E DA DUE TECNICI COMUNALI NOMINATI DALL'AMMINISTRAZIONE.

COMUNE DI ACICASTELLO

PROVINCIA DI CATANIA

ESTREMI DI APPROVAZIONE

Oggetto: Regolamento Cottimi d'Appalto

Estremi approvazione: Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 27/01/2004 avente
oggetto "Approvazione Regolamento Comunale per l'Affidamento dei
Lavori con il Sistema del Cottimo d'Appalto. Istituzione Albo Ditte di
Fiducia"

Esecutivo dal: 16/03/2004